

COMUNE DI MONZA

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI VIABILITÀ STRADALE E DELLE ORIGINI AMBIENTALI MEDIANTE PULITURA DELLE STRADE COMUNALI E DELLE AREE DI PERTINENZA DANNEGGIATE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 Oggetto

L'Amministrazione Comunale di Monza, intende procedere all'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità stradale e delle origini ambientali mediante pulitura delle strade comunali e delle aree di pertinenza danneggiate dal verificarsi di incidenti stradali.

Il Comune di Monza poiché Ente proprietario delle strade comunali, conformemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, e ai sensi del combinato disposto degli articoli 240, 242 e 250 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Codice dell'Ambiente" e s.m.i. deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti.

Pertanto, al fine di garantire la sicurezza sulle strade e ai fini della tutela dell'ambiente, il Comune di Monza intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio, nel rispetto del disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire con totale assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino. Gli oneri dovranno essere sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico della Società affidataria, con esclusione di responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada.

Il servizio di ripristino post incidente, oggetto della presente procedura di selezione, consiste nell'attività, manifestata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria al ripristino delle origini ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

Art. 2 Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

- **"intervento standard"**: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali od altro evento,

con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale, relativi all’equipaggiamento dei veicoli; l’intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

- **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**: interventi standard eseguiti in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- **“interventi perdita di carico”**: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di ripristino delle origini ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti a prescindere dalla possibilità di individuare il responsabile.

Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Locale e/o altro organo di Polizia, ovvero dal personale del Comune, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario **un numero verde** per le richieste di intervento, **in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno**.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro i 40 minuti dalla richiesta. A tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall’avvio del servizio, di un presidio operativo, con mezzi e personale specializzati, sul territorio del Comune di Monza.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti su tutte le strade del territorio comunale di competenza del Comune di Monza e relative pertinenze, sempre pertinenti al Comune di Monza.

Art. 4 Durata del servizio

La concessione del servizio avrà la durata di anni **3 (tre)** decorrenti dalla data di affidamento del servizio.

Alla scadenza, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l’impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell’Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi tre o, se inferiore, fino all’avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ai sensi dell’art. 57, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 5 Costo del servizio

Il servizio non dovrà comportare **nessun onere economico a carico del Comune**.

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, infatti, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del precedente comma.

L'Impresa si impegna a corrispondere al Comune - in caso di responsabili noti - l'8% (base percentuale iniziale, migliorativa in sede di gara) dell'importo liquidato dalle Compagnie di Assicurazione RCA. Tale somma sarà versata semestralmente, comunque entro la data di scadenza dell'affidamento.

A tal fine l'Ente affidatario - Comune di Monza - si impegna a sottoscrivere la delega ex art. 2054 C.C. necessaria all'Impresa per proporre azioni finalizzate ad ottenere i dovuti risarcimenti dalle Compagnie di Assicurazione che forniscono garanzie assicurative per i veicoli coinvolti nell'incidente.

Ai sensi dell'art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D. Lgs. n.81/2008, nonché della determinazione dell'A.V.C.P. n. 3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dall'Amministrazione concedente una valutazione in merito, da cui è risultato che si tratta di un servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno delle sedi dell'Amministrazione medesima.

Art. 6 - Obblighi del concessionario del servizio

Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 40 minuti, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata oggettiva impossibilità.

Il Concessionario è obbligato ad eseguire la concessione secondo il disposto del presente capitolato e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara.

In particolare il Concessionario dovrà:

a) allestire un servizio di reperibilità con un operatore che gestisca le chiamate telefoniche e lo smistamento verso le unità operative destinate all'intervento. Tale servizio deve garantire l'operatività 24h/24h, 365 giorni l'anno per assicurare tempestivi tempi di risposta alle chiamate di intervento;

b) predisporre, per ciascun intervento, apposite comunicazioni di avvio e di avvenuta esecuzione. In particolare, per ciascun intervento, il Concessionario dovrà inviare al Referente dell'Amministrazione una e-mail indicando l'orario della richiesta e l'orario di arrivo in loco degli operatori;

c) per ogni intervento eseguito dovrà inviare al Referente dell'Amministrazione, una comunicazione tramite email di conferma del completamento dei lavori di ripristino, indicando l'orario di fine intervento, il materiale eventualmente asportato e il luogo del deposito;

e) realizzare una banca dati con tutte le informazioni relative ad ogni singolo intervento effettuato. In particolare, per ogni intervento dovrà essere predisposta, entro le ore 24 del primo giorno lavorativo successivo alla data di intervento stesso, una scheda contenente:

1) Informazioni sulla localizzazione dell'intervento:

- data e ora della chiamata
- luogo dell'intervento
- data e ora d'inizio dell'intervento
- data e ora di fine intervento

2) Informazioni sulla tipologia dell'intervento:

- le foto prima e dopo l'intervento
- la descrizione dell'intervento effettuato

3) In caso di incidente stradale:

- il numero di veicoli coinvolti
- le targhe dei veicoli coinvolti.

La banca dati dovrà consentire l'accesso, tramite identificativo e password, ai dipendenti del Comune di Monza che saranno indicati successivamente dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento o suo delegato circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Infine l'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Le parti concorderanno un calendario di incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.

Art. 7 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'“attività di ripristino post incidente”, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 8 - Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto

L'Impresa concessionaria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre: ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

Art.9 - Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dovrà disporre e produrre in copia all'Amministrazione Comunale, dall'avvio del servizio, una idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno €. 3.000.000.00 (tre milioni di euro) ed una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 10 - Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione

L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione comunale.

In particolare l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere a:

- a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;
- b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
- c) rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.

Art. 11 - Richiami e diffide in corso d'esecuzione

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Penalità

In caso di altre infrazione, inadempimenti, ritardi o cattive esecuzione dei servizi è fissata una penale di €. 500,00 oltre alle spese per l'esecuzione dei servizi, per ogni infrazione commessa previa contestazione degli addebiti.

Art. 13 - Stipula del contratto

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ad affidare ufficialmente l'incarico mediante stipulazione di un contratto. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto ed in particolare:

- cauzione definitiva;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione procedente, sita a Monza piazza Trento e Trieste n. 1, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con

l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 14. Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo* e comunque prima dell'avvio del servizio nel caso in cui sia stato chiesto l'avvio del servizio nelle more della stipula, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di € 225.000,00, indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel presente articolo, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dalla convenzione che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione. Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

- a. in contanti, previo versamento presso la Tesoreria dell'Ente o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Ente;
- b. mediante fideiussione bancaria di pari importo;
- c. mediante polizza assicurativa di pari importo;
- d. mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se prestato nella forma di cui alla precedente lettera a) dovrà essere prodotta in originale la ricevuta del versamento; se prestato nelle forme di cui alle precedenti lettere b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che la stazione appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva non dovrà prevedere l'estinzione automatica della garanzia.

L'Amministrazione precedente, ai soli fini della corretta costituzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza (e tra questi quelli che necessitano dell'intervento di ripristino), del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l'importo di Euro 75.000,00 annuo, oltre IVA nella misura di legge, e pertanto l'importo complessivo di € 225.000,00 relativo ai 3 anni di svolgimento del servizio, che costituirà la base per il calcolo delle garanzie provvisoria e definitiva.

Art. 15 - Divieto di subappalto

E' fatto divieto alla ditta di cedere o subappaltare in tutto o in parte i servizi di cui al presente capitolato. In caso di inadempienza il contratto si intenderà risolto e l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione.

Il Comune si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di revocare la procedura negoziata in qualsiasi momento e di affidare o non affidare la stessa, si riserva altresì di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
- e) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
- f) inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali;
- g) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente;
- h) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
- i) qualora, in seguito all'affidamento, intervenissero parametri Consip migliorativi a quelli offerti dall'aggiudicatario;
- j) sopravvenire di una delle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e dalla relativa stipulazione dei contratti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggiori costi per un nuovo affidamento.

Art.17. Trattamento dei dati

L'Amministrazione concedente, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del Decreto Legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni, dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente al rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione del servizio;
- di rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art.18. Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della concessione del servizio di ripristino *de quo*, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento; all'uopo il Responsabile unico del procedimento o suo delegato, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art.19. Spese ed oneri accessori

Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto.

Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art.20. Controversie

Per ogni controversia che potesse insorgere tra Comune di Monza e la ditta viene esclusa la competenza arbitrale.

Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

Art.21. Foro competente

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Monza, e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Monza.

Art.22. Clausole di tracciabilità dei flussi

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Concessionario si obbliga a comunicare al Comune di Monza gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, di cui all'art. 3 c. 1 della Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto si intende risolto di diritto per il caso in cui il concessionario non rispetti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla disposizione di legge sopra richiamata e per ogni altro caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

La violazione di quanto sopraindicato, fanno sorgere nel Comune il diritto di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. Restano salve le responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.

Art. 23 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d'appalto, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel codice della strada.